



## SETTORE 7

### Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 8000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\004

Chieti, lì 05/02/2013

- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Servizio: Ambiente
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Sigla compilatore: sr
- Tel.: 0871 4084207 – 4084215; Fax: 0871-4084307
- PEC: [ambiente@pec.provincia.chieti.it](mailto:ambiente@pec.provincia.chieti.it)
- E-mail: [sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it](mailto:sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it)
- Sito Internet: [www.provincia.chieti.it](http://www.provincia.chieti.it)

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che

la Ditta *TEMPRASUD SRL* - con sede legale in FRESAGRANDINARIA (CH), Zona industriale, C.F: e P. IVA 00150550697, iscritta alla C.C.I.A.A di Chieti al n. REA CH 59939, con istanza<sup>1</sup> a firma del gestore pro tempore, Sig. Del Vecchio Michelangelo<sup>2</sup>, ha richiesto, per lo stabilimento sito in FRESAGRANDINARIA, Zona industriale, l'autorizzazione<sup>3</sup> alle emissioni in atmosfera per "modifica sostanziale dello stabilimento per realizzazione nuovo impianto di nitrurazione ed autorizzazione emissioni diffuse", derivanti dall'attività di nitrurazione e nitrocarburazione dei metalli, per i seguenti punti:

- E1 - aspirazione sabbiatura
- E2 - trattamento termico
- E9 - nitrurazione e nitrocarburazione
- ED1 - lavaggio

non sottoposti ad autorizzazione

- E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 (bruciatori)

#### VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

l'art.33 della L.R. n. 72/1998 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

#### PRESO ATTO:

<sup>1</sup> acquisita dal Settore al Prot. n. 54657 del 06/09/2010, successivamente integrata con note acquisite ai prott. n. 35650 del 21/06/2011, n.3923 del 24/01/2012, n.26667 del 30/05/2012 e n. 40260 del 07/08/2012 corredate di relativa documentazione tecnica;

<sup>2</sup> nato a Terlizzi (Ba) il 09/09/1983 e residente a Terlizzi (Ba), via De Lillium ,66;

<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: “*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*”;

**VISTO** il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

**VISTO** il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

**RICHIAMATO** l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata **con riferimento allo stabilimento** con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

**RILEVATO** che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento compresi quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

#### **CONSIDERATO**

**che** in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 c. 1 lett. o) del Decreto;

**che** l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

#### **DATO ATTO:**

**che** ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 38868 del 05/07/2011 è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito internet [www.provincia.chieti.it](http://www.provincia.chieti.it));

**che** il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 39052 del 06/07/2011, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 29/07/2011, con nota Prot. n. 8392 del 20/02/2012, ha convocato la seconda riunione della conferenza per il giorno 11/04/2012 successivamente rinviata al 23/04/2012, con nota prot 28170 del 05/06/2012 ha convocato

la terza riunione per il 04/07/2012 rinviata al 16/07/2012, con nota prot. n.45019 del 13/09/2012 ha convocato la quarta riunione per il giorno 07/11/2012;

**che** nel corso delle Conferenze di cui sopra, alle quali sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di FRESAGRANDINARIA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di VASTO;
- ARTA (Distretto Sub Provinciale di Vasto - San Salvo);

si è proceduto, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assenti e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

#### **PRESO ATTO che:**

- nel corso della 1^ riunione della Conferenza di Servizi del 29/07/2011, in cui erano assenti tutti i componenti obbligatori, il Presidente ha stabilito di assegnare alla ditta un termine di 30 gg. per la trasmissione della documentazione tecnica integrativa relativa all'intero stabilimento, richiesta dall'ARTA con nota prot. n. 1307 del 25/07/2011;
- con nota acquisita al ns. prot. n.3923 del 24/01/2012 la ditta, a seguito di sollecito da parte del Settore, formulato in data 04/01/2012 prot. n.534, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- nel corso della 2^ riunione della Conferenza di Servizi del 23/04/2012 sono stati richiesti alla Ditta ulteriori chiarimenti e documentazione integrativa da parte dell'ARTA (nota prot. n.690 del 20/04/2012) e della ASL (nota prot. n.21/AMB del 118/04/2012), a causa delle carenze e delle lacune riscontrate negli atti trasmessi, necessari per il rilascio dei rispettivi pareri, inoltre è emersa la necessità di acquisire anche il parere del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL 02 per le emissioni diffuse che si generano all'interno dell'ambiente di lavoro;
- nel corso della terza Conferenza di Servizi del 16/07/2012, convocata a seguito della trasmissione da parte della Ditta, con nota acquisita al ns. prot. n.26667 del 30/05/2012, di integrazioni documentali, sono stati acquisiti i **pareri favorevoli con prescrizioni** dei seguenti enti:
  - **ARTA** Distretto Sub-provinciale di Vasto-San Salvo prot n.1227 del 12/07/2012 (ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - **ASL 02** Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di VASTO prot. n.48/AMB del 16/07/2012 (ALLEGATO 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;ed è stata acquisita la nota, prot.n.1573/Spsal/LV dell'08/06/2012, del Servizio PSAL della ASL 02 con cui, nel formulare alcune prescrizioni, si richiedevano integrazioni alla ditta; è stato prescritto alla Ditta dal Responsabile del procedimento di riformulare il QRE tenendo conto delle richieste dei suddetti enti;
- a seguito della trasmissione da parte della Ditta, con note acquisite ai ns. prot. n. 40620 del 07/08/2012 e n.44280 del 10/09/2012, della documentazione integrativa richiesta, è stata convocata la 4^ riunione della Conferenza di servizi per il giorno 07/09/2012, all'esito della quale, acquisiti il nulla-osta definitivo dell'ARTA espresso con nota prot. n.1835 del 05/09/2012, la comunicazione prot. n.2365 del 14/08/2012 del Servizio PSAL della ASL 02 inerente la conclusione dell'istruttoria della pratica in oggetto senza osservazioni, ed il parere favorevole con prescrizioni confermato dal Servizio IESP della ASL 02 con nota prot n.82/AMB del 27/10/2012 (ALLEGATO 3), il Responsabile del procedimento, con nota prot. n.60846 del 14/12/2012 ha assunto la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi;
- la determinazione conclusiva favorevole suddetta è stata trasmessa, tra gli altri, al Comune di Fresagrandinaria, che era stato assente nelle Conferenze e non aveva espresso il parere di propria competenza, con l'avvertenza che lo stesso poteva esprimere il proprio motivato dissenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa;
- **può considerarsi acquisito**, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso del **Comune di FRESAGRANDINARIA**, non avendo il proprio rappresentante espresso definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione favorevole della conferenza;

## DATO ATTO

che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 31/01/2013, Prot. n.430/int. e sul sito internet istituzionale;

### PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "spese istruttorie amministrative";
- è stata acquisita per la ditta in oggetto la certificazione antimafia della C.C.I.A.A. di Chieti prot.CEW/6184/CCH0056 del 17/12/2012 recante il nulla-osta di cui all'art.10 della l. n.575/1965 e s.m.i.;

**RITENUTO** che, a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento e sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione dell'atto autorizzatorio specifico in merito;

## VISTO

l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

## AUTORIZZA

### Art. 1

la Ditta **TEMPRASUD SRL<sup>4</sup>**, con sede legale in FRESAGRANDINARIA (CH), Zona industriale, C.F: e P. IVA 00150550697, iscritta alla C.C.I.A.A di Chieti al n. REA CH 59939, nella persona del gestore pro tempore, Sig. **Del Vecchio Michelangelo**, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **nitrazione e nitrocarburação dei metalli**, con riferimento allo stabilimento sito in FRESAGRANDINARIA, Zona industriale e derivanti dagli impianti di seguito specificati:

*1.1. punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art.269, parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.:*

*1.1.1. E1 - aspirazione sabbiatura*

*1.1.2. E2 - trattamento termico*

*1.1.3. E9 - nitrazione e nitrocarburação (nuovo punto di emissione)*

*1.1.4. ED1 - lavaggio (emissione diffusa)*

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni - Q.R.E. (Quadro Riassuntivo delle Emissioni) datato 06/09/2012 (ALLEGATO n.4) sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, per una **durata di 15 (quindici) anni**, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

**La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza.** Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

4

⇒ sulla base dell'istanza acquisita dal Settore al Prot. n. 54657 del 06/09/2010, successivamente integrata con note acquisite ai prott. n. 35650 del 21/06/2011, n.3923 del 24/01/2012, n.26667 del 30/05/2012 e n. 40260 del 07/08/2012 corredate di relativa documentazione tecnica;

⇒ sulla base della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi prot n.60846 del 14/12/2012;

⇒ sulla base dei pareri favorevoli con prescrizioni dell' ARTA Distretto Sub-provinciale di Vasto-San Salvo prot n.1227 del 12/07/2012 (ALLEGATO 1), della ASL 02 Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di VASTO prot. n.48/AMB del 16/07/2012 (ALLEGATO 2) del successivo parere prot. n.82/AMB del 27/10/2012 (ALLEGATO 3), tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.e ii.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

### Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 4) del precedente Art. 1**, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

## STABILISCE

### Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

- 4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2, 3 e 4 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;
- 4.2. **altresì, di rispettare** le seguenti prescrizioni:

*sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:*

- 4.2.1. per il nuovo punto di emissione **E9 (nitrurazione e nitrocarburatione)**, dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi alla conclusione del periodo di marcia controllata;
- 4.2.2. per le emissioni diffuse ED1 **comunicare** la messa in esercizio della lavatrice Ama Universal;
- 4.2.3. **predisporre**, per di emissione **E2 (trattamento termico)** ed **E9 (nitrurazione e nitrocarburatione)** a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un **autocontrollo semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.4. per il punto di emissione **E2**, poiché non sono state individuate le sostanze ricomprese nella classe I e II della Tab. D di cui all'Allegato I alla parte V del d. lgs. n.152/2006, **effettuare, come prescritto nel parere ARTA**, nel corso del primo autocontrollo periodico, uno screening di tutte le sostanze di cui sopra;
- 4.2.5. **predisporre**, per il punto d emissione **E1 (aspirazione sabbiatura)** a cura ed onere della Ditta autorizzata, un **autocontrollo annuale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.6. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;

*pena l'applicazione dell'Art. 279 – Commi 3 – 4.*

- 4.2.7. **comunicare**, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio della modifica dell'impianto per i nuovi punti di emissione (E9, ED1), almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;
- 4.2.8. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

#### **Art. 5**

**che**, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

#### **Art. 6**

**che**, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

#### **Art. 7**

**che**, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.*

Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

#### **Art. 8**

**che**, a norma dell'Art. 278 del Decreto (*Poteri di ordinanza*), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

### **PRECISA**

#### **Art. 9**

9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

#### Art. 10

**che**, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

#### Art. 11

**che**, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

#### Art. 12

**che** restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

#### Art. 13

**che** è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.

L'originale in bollo viene notificato al Gestore della Ditta **TEMPRASUD SRL**.


Copia autentica del presente atto viene trasmesso a:

- ARTA – Distretto Sub Provinciale di Vasto - San Salvo;
- Comune di FRESAGRAN DINARIA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI, Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di VASTO;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- e p.c.:
  - alla Polizia Provinciale (SEDE);
  - allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio.

#### Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE  
Dott.ssa S. Rossi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE

Ing. G. Moca



Prot. n. 1227 del **12 LUG. 2012**

Alla **PROVINCIA DI CHIETI**

**Settore 7**

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo  
Sostenibile, Tutela della Fauna.

**Servizio Tecnico Ambiente**

Piazza Mons. Venturi, 4  
66100 Chieti

ANTICIPATA  
VIA FAX

36486

17 LUG 2012

OGGETTO:

Conferenza dei Servizi del 16/07/2012

Pratica 4916

**Responsabile Tecnico**

Domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 1 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. -  
Stabilimento: sabbiatura, trattamento termico, nitrurazione e nitrocarburazione dei metalli.  
Punti di emissione E1, E2 ed E9.

Punti di emissione diffusa: ED1.

Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione: E3, E4, E5, E6, E7 ed E8.

**Ditta Temprasud s.r.l. - Fresagrandinaria (CH).**

Rilascio parere.

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro della Vs nota n. 33290 del 29/06/2012, pratica n. 4916, richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 23/04/2012, con cui si prescriveva alla ditta l'inoltro di ulteriore documentazione atta ad integrare e chiarire alcuni aspetti, e preso atto della documentazione (composta di 14 allegati) trasmessa con nota del 25/05/2012, che in parte sostituisce ed integra quella precedente, si esprime per quanto di competenza parere tecnico favorevole.

A riguardo, sono di seguito riportate le proposte per le eventuali prescrizioni che il Servizio Provinciale in indirizzo voglia adottare.

- Per quanto concerne il periodo di marcia controllata ed il relativo numero dei campionamenti da realizzare, si propone, per tale periodo, una durata non inferiore a 10 giorni e un numero campionamenti pari a due.

Pag. 1 di 2

- Per quanto concerne la periodicità dei controlli di competenza del Gestore, per i punti di emissione E2 ed E9 considerato la tipologia di inquinanti presenti negli effluenti si propone una frequenza semestrale. Mentre, per il punto di emissione E1 si propone una frequenza annuale.

- Per quanto concerne le metodiche di campionamento ed analisi da utilizzare per la determinazione dei vari analiti, dato che la richiesta in questione riguarda il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, si propone, conformemente a quanto stabilito dal legislatore, fino all'adozione di un decreto che provvede ad integrare l'allegato VI alla parte V del Dlgs. 152 e ss.mm.ii., l'utilizzo di metodi "... sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme...", comma 17 art. 271 del Dlgs. 152 e ss.mm.ii..

- Per quanto concerne la richiesta "...si ritiene che sia necessario, ... specificare nel Q.R.E., nel caso tramite apposite note a margine dello stesso, piè di pagina, per i vari punti di emissione, le sostanze appartenenti alle classi I e II della tabella D", richiesta formulata con nota 690 del 20/04/2012 ed acquisita nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 23/04/2012, si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore a pagina 7 di 32 della Relazione Tecnica (allegato 2) datata 07/05/2012, punto pag. 3 primo capoverso: "...fatta salva l'indicazione del percloroetilene...per il punto di emissione E9 si precisa che, per quanto riguarda il punto di emissione E2, le SOV di cui alle classi I e II della tabella D sono state previste a scopo cautelativo e al fine di escludere che il valore delle SOV totali (rilevate come COT) sia determinato dalle classi di SOV più pericolose...". Quindi, che il Gestore effettua uno screening analitico su tutte le sostanze appartenenti alle classi I e II della tabella D.

Infine, è doveroso porre all'attenzione del Servizio Provinciale in indirizzo, che il presente parere, non riguarda, in virtù delle considerazioni già espresse con nota 690 del 20/04/2012, che qui si intendono integralmente riportate, le emissioni che provengono dalla fase di lavaggio, individuate nel Q.R.E. con la dicitura ED1 (emissione diffusa), che si originano dalla lavatrice "AMA UNIVERSAL", utilizzata questa ultima per lavare con "percloroetilene" i particolari metallici che devono subire il processo di nitrurazione, dato che trattasi di emissioni rilasciate in ambiente di lavoro interno allo stabilimento.

A riguardo, si chiede al competente Servizio ASL di valutare se tali soluzioni (emissioni diffuse) siano compatibili con la vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori addetti, oppure sia necessario convogliare tali emissioni verso l'esterno (camini).

MDG



IL DIRIGENTE  
Dott. Chim. Roberto COCCO

Pag. 2 di 2





REGIONE ABRUZZO  
**ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti**  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica  
Via Michetti - 66054 VASTO (CH) Tel 0873 308740 Fax 0873 308734

**ALLEGATO N. 2**

**AUTORIZZAZIONE**

**N. CH/2013/004 DEL 05/02/2013**

**PAGINE N. 2**

Prot. N° 48/AMB

Vasto, 16/07/2012

→ Alla Provincia di Chieti – Settore 7  
Ing. Pasquale De Fabritiis  
Piazza M. Venturi, 4  
66100 Chieti

Al Direttore f.f. S.I.E.S.P.  
A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti  
Dott.ssa Pierina Lella  
Dipartimento di Prevenzione  
Via Marco Polo, 55/A  
66054 Vasto (CH)

**OGGETTO:** D.Lgs 152/2006 – Parte Quinta – Richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera  
Ditta: TEMPRA SUD S.R.L.  
Sede Legale: Zona industriale Fresagrandinaria (CH)  
Stabilimento: nitrurazione e nitrocarburazione dei metalli  
Punti di emissione oggetto di richiesta di parere: E1, E2, E9, ED1.

Valutata la documentazione inviata con la domanda di autorizzazione del 25/05/2012 a firma del Sig. Del Vecchio Michelangelo, amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa TEMPRA SUD S.R.L., con sede legale in Fresagrandinaria (CH), la scrivente Dott.ssa Grazia Stivaletta, Dirigente Medico del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, evidenzia quanto segue:

- tenuto conto che, lo sbocco delle emissioni deve avere un'altezza minima tale da superare di un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 mt, in base a quanto riportato nella tavola n° 1/1 Rev. 0 datata 07/05/2012 a firma del Dott. Pierluigi D'Angelo i punti di emissione E1 ed E2 devono essere di almeno mt 12,40 da terra ed il punto E9 di almeno mt 10,57 da terra;
- considerato che i punti E3, E4, E5, E6, E7 ed E8 vengono dichiarati nel QRE aggiornato del 07/05/2012 come emissioni non sottoposte ad autorizzazione la sottoscritta su di essi non esprime parere rimettendo alla provincia la valutazione della regolarità di quanto dichiarato dall'Ing. Pierluigi D'Angelo;


- 
- non viene espresso dalla sottoscritta parere sul punto ED1 in quanto non di competenza del Servizio rappresentato dalla scrivente, così come già espresso nel parere interlocutorio, nota prot. 21/AMB del 18/04/2012;
  - non essendoci descrizione dei filtri a sacco utilizzati è necessario che essi siano a norma di legge e regolarmente utilizzati.

Per quanto di competenza del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica si esprime parere favorevole solo per i punti di emissione E1, E2 ed E9 a condizione che quanto sopra prescritto venga rispettato.

Si sottolinea che il Servizio rappresentato dalla scrivente si riserva di fare, eventualmente lo ritenesse necessario, ulteriori valutazioni di competenza dopo l'avvio delle emissioni ed eventualmente prescrizioni necessarie alla tutela della Salute Pubblica qualora si rilevassero problematiche di propria competenza non valutabili in questa fase autorizzatoria.

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico S.I.E.S.P.  
A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti  
(Dott.ssa Grazia Stivaletta)



0873308784

**ALLEGATO N. 3**  
*V. n. 51/220*  
**AUTORIZZAZIONE**  
**N. CH/2013/004 DEL 05/02/2013**  
*del 05/02/2013*  
**PAGINE N. 1**



**REGIONE ABRUZZO**  
**ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti**  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
 Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica  
 Via Michetti - 66054 VASTO (CH) Tel 0873 308740 Fax 0873 308734

Prot. N° 82/AMB

Vasto, 27/10/2012

Alla Provincia di Chieti – Settore 7  
 Ing. Pasquale De Fabritiis  
 Piazza M. Venturi, 4  
 66100 Chieti

p.c.

Al Direttore f.f. S.I.E.S.P.,  
 A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti  
 Dott.ssa Pierina Lella  
 Dipartimento di Prevenzione  
 Via Marco Polo, 55/A  
 66054 Vasto (CH)

**OGGETTO:** D.Lgs 152/2006 – Parte Quinta – Richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera  
 Ditta: TEMPRA SUD S.R.L.  
 Sede Legale: Zona industriale Fresagrandinaria (CH)  
 Stabilimento: nitrurazione e nitrocarburazione dei metalli  
 Punti di emissione oggetto di richiesta di parere: E1, E2, E9, ED1.

Acquisita la comunicazione a firma dell'amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa TEMPRA SUD S.R.L., Sig. Del Vecchio Michelangelo, del 06/09/2012 avente per oggetto "Trasmissione QRE aggiornato in seguito a conferenza dei servizi n° 3 del 16/07/2012", valutato positivamente il dettaglio di altezza del camino E9, si conferma il resto già riportato nella nota n° 48/AMB del 16/07/2012 a firma della sottoscritta.

Il parere resta favorevole, per quanto di competenza, a condizione che sia fatto salvo quanto disposto dall'art. 271 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in quanto questo Servizio non dispone né di dati riguardanti la qualità dell'aria della zona interessata né di stima sulle emissioni delle attività presenti nella zona in cui ricade lo stabilimento in parola.

Distinti saluti.



Il Dirigente Medico S.I.E.S.P.,  
 A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti  
 (Dott.ssa Grazia Stivaletta)  
*Grazia Stivaletta*

ALLEGATO N. 4 AUTORIZZAZIONE N. CH2013/004 DEL 05/02/2011 PAGINE N. 1		Punto di emissione numero		E1 (**)		E2 (**)					
Provenienza	Portata (m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 MPa)	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp. (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/m <sup>3</sup> a 0 °C e 0.101 MPa)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (min o max)	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
Aspirazione sabbatura	3.500	0,9 - 3,6	Max 54	Ambiente	Polveri totali Classe III (tabella B) (Cr-III-Mn-V) Ferro Nichel Boro	10 0,12 5 0,1 0,1	35 0,42 17,5 0,35 0,35	12,4	0,40	FT	----
Tritramento termico	7.000	Max 24	Continua	50	Polveri e nebbie oleose Classe III (tabella B) (Cr-III-Mn-V) Ossido di azoto (NOx) Classe I (tabella D) Classe II (tabella D) S.O.V. totali (come COT) Monossido di carbonio Ferro Nichel Boro Ammoniaca	10 0,5 100 1 5 35 100 2 0,1 0,1 0,1 5	70 3,5 700 7 35 245 700 14 0,7 0,7 35	12,4	0,50	----	----
E3 bruciatore					Polveri NOx - Sox - CO - CO <sub>2</sub>						
E4 bruciatore					Polveri NOx - Sox - CO - CO <sub>2</sub>						
E5 bruciatore					Polveri NOx - Sox - CO - CO <sub>2</sub>						
E6 bruciatore					Polveri NOx - Sox - CO - CO <sub>2</sub>						
E7 bruciatore					Polveri NOx - Sox - CO - CO <sub>2</sub>						
E8 bruciatore					Polveri NOx - Sox - CO - CO <sub>2</sub>						
E9 (***) Nitrazione e nitrocarburazione	4.000	Max 24	Continua	Ambiente	NH <sub>3</sub> S.O.V. Classe II (tab. D) <sup>1</sup> NOx	170 13 200	680 52 800	10,57	0,25	----	----
ED1 (****) Lavaggio (****)	----	2 min/h	12	Ambiente	C-Cl <sub>4</sub> (percloroetilene) Classe II (tabella D) EMISSIONE DIFFUSA	----	----	1,5	----	----	----

(\*) C = Ciclone  
 A.U. = Abbattitore a umido  
 A.D. = Adsorbitore  
 Altri = specificare  
 (\*\*) Emissioni già autorizzate con provvedimento CH2009/033 del 18/06/2009  
 (\*\*\*) Emissioni oggetto della presente richiesta di autorizzazione  
 (\*\*\*\*) Emissione diffusa  
 1: Percloroetilene  
 Nota: I valori di concentrazione relativi alle classi (I e II) della tabella D si riferiscono alla somma delle sostanze appartenenti alla classe in questione comprensive di quelle appartenenti alle classi inferiori (se presenti).

**TEMPRA SUD S.R.L.**  
 ZONA INDUSTRIALE  
 66050 FRESAGRANDINARIA (Chieti)  
 Tel. 0873/271155 - Fax 0873/822280  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 00150550697

Firma Tecnico Abilitato  
